



**Definizione dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 18/2010**

**VALUTAZIONI DEL GRUPPO TECNICO, COSTITUITO PRESSO LA DIREZIONE PREVENZIONE, IN ORDINE ALLE REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 2, LETTERE a), d) E g) DELLA LEGGE REGIONALE 18/2010.**

Considerata la complessità della materia, il gruppo di lavoro propone:

- a) che le disposizioni tecniche per la costruzione dei cimiteri e dei crematori previste all'art. 2, comma 2, lettera a) della L.R. 18/2010 possono al momento essere ancora ricondotte alle previsioni di cui al DPR 285/90 rinviando ad un apposito tavolo tecnico, con il coinvolgimento dei Comuni, l'esame e la definizione dei nuovi requisiti;
- b) di rimandare la definizione della malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura e la cremazione, come previsto all'art. 2, comma 2, lettera g), ad un successivo provvedimento in attesa che il Ministero della Salute adotti un atto di indirizzo, come richiesto dalla Direzione Prevenzione con nota prot. 531316 dell'11/10/20210;
- c) di confermare, al momento, quanto già stabilito dagli articoli 30 e 31 del DPR 285/90 per il trasporto cadavere, dall'art. 36 per il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili e i requisiti delle casse previsti dagli art. 75 e 76 del DPR 285/90 per le inumazioni e per le tumulazioni;
- d) di prendere atto, in merito alla possibilità di realizzazione di manufatti in sostituzione della cassa di legno di cui all'art. 31 del DPR 285/90, delle considerazioni più volte richiamate dall'ufficio legislativo del Ministero della Salute in particolare che “la fattispecie concretamente individuata nel citato art. 31 configura un provvedimento amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 112 del 1998” ovvero di compiti e funzioni amministrative conservati allo Stato.